

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-B) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 settembre scorso.

Il senatore [SIRCANA](#) (PD) sottolinea che il provvedimento torna dalla Camera privo dei primi due articoli che contenevano la delega generale al Governo e i relativi principi e criteri direttivi e, dunque, con un assetto profondamente diverso da quello tipico delle leggi comunitarie, che non potrà non determinare effetti negativi in fase di attuazione delle deleghe.

Con riferimento all'articolo 9, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono particolarmente specifiche e richiederebbero di essere esaminate in un provvedimento apposito.

In merito all'articolo 11, pone l'accento sul fatto che esso è reso necessario dall'esigenza di chiudere una procedura di infrazione europea e che inoltre è opportuno concludere in tempi rapidi l'esame della legge comunitaria 2010, considerato che il Consiglio dei ministri ha già deliberato il disegno di legge comunitaria 2011.

Il senatore [VIMERCATI](#) (PD) ritiene sorprendente l'inserimento nel provvedimento in esame di alcuni temi privi di connessione con l'oggetto proprio della legge comunitaria.

Valuta positivamente i riferimenti contenuti nell'articolo 9 alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, pur rilevando che in passato il Governo ha dimostrato un'attenzione non adeguata alla tutela della *privacy*.

Ritiene inoltre che la riscrittura dell'articolo 11 sia coerente con le indicazioni delle istituzioni europee e con le richieste di liberalizzazione che provengono dai mercati.

Il senatore [GALLO](#) (PdL) ritiene opportuno approfondire la possibilità di introdurre l'obbligo per il nuovo concessionario subentrante di indennizzare il precedente concessionario in proporzione al valore dell'avviamento commerciale maturato dall'impresa in questione.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) osserva che l'articolo 11, se formulato nella maniera corretta, sarebbe certamente utile a risolvere un problema di vecchia data. La durata delle concessioni deve essere proporzionata all'entità degli investimenti ma, una volta ammortizzati questi ultimi, il problema principale da risolvere nella fase di passaggio tra vecchio e nuovo concessionario è quello della salvaguardia dei posti di lavoro.

Concorda con la proposta del senatore Gallo di valutare un indennizzo che non sia parametrato tanto agli investimenti effettuati, quanto al valore dell'avviamento commerciale.

Valuta negativamente il comma 6 dell'articolo in questione, laddove stabilisce il divieto di porre limitazioni di orario o di attività per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, ritenendo che ciò possa comportare una deregolamentazione eccessiva e giudicando opportuno prevedere una potestà regolativa da parte dei comuni.

Ritiene invece positiva la modifica apportata dalla Camera al comma 1, lettera c), volta a prevedere una disciplina speciale per le concessioni rilasciate dalle Autorità portuali, in quanto l'entità degli investimenti in quei contesti richiede una regolamentazione apposita.

La senatrice [GRANAIOLO](#) (PD) critica fortemente la nuova formulazione dell'articolo 11, che disattende in modo assoluto l'ordine del giorno approvato dal Senato il 5 maggio scorso e contiene una serie di elementi del tutto negativi, tra i quali il fatto che la lettera f) del comma 2 circoscriva l'equo indennizzo ai soli casi di revoca delle concessioni e che siano ravvisabili violazioni delle competenze di regioni ed enti locali.

Il senatore [MENARDI](#) (*CN-Io Sud-FS*) ritiene che il contesto in cui dovrebbe emergere il giusto valore dell'impresa è lo stato di consistenza che viene fatto predisporre dall'ente concedente nel momento in cui viene bandita la gara.

Osserva inoltre che l'articolo 8, comma 2, lettera h), in materia di esecuzione del rimborso di imposta, anche con riferimento a prestazioni di trasporto di beni, dovrebbe essere modificato, prevedendo una soglia inferiore a quella del 50 per cento ivi stabilita.

Il relatore [BALDINI](#) (*PdL*), in via generale, osserva che il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni che non attengono alla attuazione di norme comunitarie.

Con specifico riferimento all'articolo 11, ricorda che la parte di esso che è resa necessaria dall'esigenza di porre termine alla procedura di infrazione europea è il comma 1, già approvato dal Senato. Il comma 2, inserito dalla Camera, non svolge alcuna funzione in tal senso e non è per nulla in linea con i contenuti dell'ordine del giorno approvato dal Senato nel maggio scorso con la convergenza di tutte le parti politiche.

Concorda sul fatto che la formulazione approvata dalla Camera possa violare le competenze di regioni ed enti locali. Sarebbe dunque opportuno sopprimere la parte dell'articolo che incide sulla regolamentazione del commercio locale, introdurre una disposizione transitoria di lungo periodo, nonché un indennizzo in ogni caso di subentro di terzi nella concessione e non solo in caso di revoca, come attualmente previsto dalla lettera f). Sottolinea il rischio che l'attuale formulazione possa creare conflitti sociali e, in riferimento all'esigenza manifestata dal senatore Ranucci di tutelare i posti di lavoro, evidenzia la difficoltà di individuare in concreto una disciplina giusta, considerato che le aziende che operano nel settore sono quasi esclusivamente a conduzione familiare.

Il presidente [GRILLO](#) ritiene imprescindibile adottare una disciplina conforme ai dettami dell'Unione europea, ma che ciò debba essere fatto rendendo il passaggio dalle vecchie alle nuove concessioni il meno traumatico possibile.

Propone sul punto l'audizione del Ministro delle politiche comunitarie nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.